

REP. N. 14729

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE, SMASSAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE PRESSO IL SITO DI LOCALITA’ “LO SPESSO” DI VILLA L’TERNO (CE), DA CONFERIRE ALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO REALIZZATO NELL’EDIFICIO EX MVA ALL’INTERNO DELLO STIR DI CAIVANO (NA).

CIG 923752679

CUP B71E22000060001

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventitrè, il giorno undici del mese di ottobre, in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art. 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell’Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d’atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. 0477026 del 06/10/2023, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1. la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente della “Struttura di Missione per l’attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio 2015” (di seguito denominata Struttura di Missione), dott.ssa Lucia Pagnozzi, [REDACTED] domiciliata per la carica

presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto della DGR n. 418 del 16.09.2015, del DPGR n. 224 del 06.11.2015 integrato con DPGR n. 246 del 4/12/2015 di istituzione della Struttura di Missione, nonché del DPGR n.1 del 07.01.2021 di conferma della Struttura di Missione con la nuova denominazione “*Struttura di Missione per l’attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez.III,16luglio 201 cod.700500*” e della DGR n.433 del 05.10.2021 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile della citata Struttura. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. 449083 del 21.09.2023, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale.

2. la Società ECOSISTEM S.R.L. (in seguito denominata Società), con sede a Lamezia Terme (CZ), alla via Z.I.S. Pietro L. Comparto 11, snc, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia n. 00853710796, nella persona del dott. Salvatore Mazzotta, [REDACTED]

[REDACTED] di legale rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del 02/08/2023 (documento T 524794579), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, nella sez. ordinaria del Registro delle imprese dal 25/02/1988, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia n. 00853710796, R.E.A. CZ – 126810.

Verificato che, per la Società, la Struttura di Missione ha richiesto l’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0071990_20230802.

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell’informativa antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente

contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato con prot. INAIL_39155878 del 19/06/2023 con scadenza 17/10/2023, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CASSE EDILI.

Verificato che per il presente contratto è stato redatto il DUVRI di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/08 e che pertanto i costi della sicurezza sono pari a euro 180.000,00, esclusa IVA, non soggetti a ribasso, così come evidenziato nel decreto di approvazione della gara della Struttura di Missione del 12.05.2022 n. 24.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, con nota acquisita agli atti con prot.n. 2022 0004116 del 04/01/2022, ha espresso parere di propria competenza sullo schema del presente contratto, indicando suggerimenti qui recepiti integralmente;
- con Decreto Dirigenziale n. 24 del 12/05/2022 del Responsabile Generale della Struttura di missione, sono stati approvati gli atti di gara (relazione progetto comprensivo di Q.E., Capitolato Speciale d'appalto (di seguito anche CSA), criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa, schema di contratto), ed è stata avviata la gara, con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/16, per l'affidamento del servizio di caratterizzazione, smassamento e trasporto, presso l'impianto di trattamento all'interno dello STIR di Caivano, di circa 880.202 tonn. di rifiuti stoccati in balle proveniente dal sito di Lo Spesso di Villa Literno (CE), per l'importo complessivo di € 28.383.674,28, incaricando l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ad espletare la gara dall'indizione all'aggiudicazione;
- con decreto dirigenziale n. 448 del 20/06/2022 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata indetta la procedura aperta telematica n. 3465/A/2022;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI in data 24/06/2022 e sulla GUUE in data 24/06/2022;
- con Decreto Dirigenziale n. 856 del 08/11/2022 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, la procedura di gara è stata aggiudicata alla società Gentile Ambiente S.p.A;
- l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha dato corso a mezzo PEC alle comunicazioni previste dall'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed entro il termine

previsto dall'art. 32, comma 9, la società Ecosistem S.r.L, collocata al secondo posto in graduatoria, ha impugnato innanzi al TAR Campania il Decreto Dirigenziale n. 856 del 08.11.2022 di aggiudicazione;

- nelle more del giudizio, a seguito di procedimento di riesame in autotutela finalizzato a verificare eventuali vizi procedurali attinenti al requisito della capacità tecnica e professionale in capo alla società Gentile Ambiente S.p.A, il Decreto Dirigenziale n. 856 del 08.11.2022 è stato poi confermato con Decreto Dirigenziale n. 256 del 17/04/2023 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti;

- avverso il suddetto Decreto Dirigenziale n. 256 del 17/04/2023 è stato proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti dinanzi al medesimo giudice amministrativo dalla società Ecosistem S.r.L.;

- con Sent. n. 04008/2023 del 05.07.2023 il TAR Campania, III Sez., ha dichiarato improcedibili, per carenza di interesse, il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione e il primo ricorso per motivi aggiunti, ed ha accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti, annullando pertanto il Decreto Dirigenziale n. 256 del 17/04/2023 di conferma dell'aggiudicazione in favore della società Gentile Ambiente S.p.A;

- in ottemperanza alla citata sentenza, la Regione ha riformulato la graduatoria collocando la ricorrente Ecosistem S.r.L al primo posto e, con Decreto Dirigenziale n. 674 del 08.09.2023 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, ha aggiudicato la gara a quest'ultima che ha offerto un ribasso unico percentuale del 31,13% sull'importo a base di gara, e quindi un importo netto di € 16.244.170,61, comprensivo di € 180.000,00 di oneri di sicurezza, oltre IVA, stabilendo, inoltre, che detta aggiudicazione fosse già efficace in quanto disposta a seguito dei controlli circa la sussistenza in capo alla società dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., già autocertificati in sede di offerta;

- l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha, a mezzo PEC del 11.09.2023, effettuato le comunicazioni previste dall'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

- con verbale prot. n. 0471363 del 04/10/2023, il servizio è stato affidato alla Società in via d'urgenza.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso gli uffici della Struttura di Missione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, nonché presso l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" con sede in Napoli, alla via Metastasio n. 25/29.

Per richiesta espressa le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione del CSA approvato con Decreto Dirigenziale n. 24 del 12.05.2022, dell'offerta presentata dalla Società in sede di gara e del DUVRI.

Art. 2 - Norme regolatrici dell'appalto ed interpretazione del contratto

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società;
- dal CSA approvato dalla Regione, nonché dall'offerta presentata dalla Società, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
- dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") e s.m.i.;
- dalle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- dal D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ("Norme in materia ambientale") e ss.mm.ii.;
- dal decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007;

- dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
- dal DL n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito con modificazioni dalla legge 217 del 17.12.2010;
- dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136”.

L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida alla Società, che accetta, i servizi di caratterizzazione, classificazione, smassamento e trasporto dei rifiuti stoccati in balle presso il sito di località Lo Spesso di Villa Literno (CE), a bocca dell’impianto di trattamento realizzato nell’edificio ex MWA all’interno dello STIR di Caivano (NA), per complessive 880.202 tonnellate, come disciplinato dall’art. 1 del CSA.

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio

Le attività oggetto del contratto dovranno essere svolte secondo le indicazioni analiticamente riportate nel CSA, che la società è tenuta a rispettare. In particolare, per le modalità di prelievo, trasporto e conferimento dei rifiuti stoccati in balle classificati EER 19.12.10 e 19.12.12, si richiamano gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del CSA.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Con verbale acquisito al protocollo regionale al n. 0471363 del 04/10/2023, si è disposta l’esecuzione anticipata del servizio in via d’urgenza.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere concluso entro e non oltre 30 mesi, oltre trenta giorni naturali e consecutivi per gli adempimenti a carico della società e per la riconsegna dei siti di stoccaggio, per complessivi 31 mesi, a decorrere dalla data di effettivo avvio dei conferimenti. Qualora la Regione decidesse di avvalersi della facoltà di rinnovo dell’appalto, la durata dello stesso verrà incrementata di ulteriori 20 mesi, oltre successivi 30 giorni naturali e consecutivi per gli adempimenti a carico della società e per la riconsegna dei siti di stoccaggio.

Con la presa in consegna delle aree dei rifiuti stoccati in balle, la società assumerà lo status di detentore del rifiuto, la Regione assumerà il ruolo di produttore giuridico del rifiuto (art. 9 del CSA).

La Regione si riserva altresì la facoltà di richiedere alla società, nel caso in cui siano già decorsi i termini di durata dell’appalto ma non sia stato conferito all’impianto di

trattamento all'interno dello STIR di Caivano il quantitativo di rifiuti posto a base di gara, ovvero non sia stato possibile impiegare l'intero importo contrattuale, il tutto per cause non attribuibili alla società, la prosecuzione del rapporto instaurato sino alla concorrenza dell'indicato importo, ovvero sino al completo conferimento dei quantitativi appaltati.

Art. 6 - Oneri a carico dell'esecutore

Il servizio dovrà essere garantito nelle giornate dal lunedì al sabato, secondo quanto stabilito nell'ambito del Piano delle Attività elaborato e condiviso con il gestore dell'impianto e approvato dalla Struttura di Missione, redatto ai sensi degli artt. 3 e 5 del CSA.

È facoltà della Struttura di Missione indicare i singoli ammassi di rifiuti su cui operare prioritariamente. Inoltre, l'eventuale diversa individuazione dei singoli ammassi da smaltire, tra quelli stoccati in località Lo Spesso di Villa Literno (CE) rispetto a quelli indicati nel DUVRI, allegato al presente contratto, non comporta la modifica delle condizioni contrattuali e non rileva ai fini della quantificazione degli oneri di interferenza.

Art. 7 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in appalto, la Struttura di Missione si riserva la facoltà di disporre ispezioni e controlli, in ogni tempo e a sua discrezione.

Art. 8 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo del presente contratto è pari a euro 16.244.170,61, oltre IVA, di cui euro 16.064.170,61 (euro sedicimilionisessantaquattromilacentosettanta/61), esclusa IVA, per il servizio, ed euro 180.000,00 (euro centottantamila/00), esclusa IVA, per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, con il quale la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i. e art. 12 del CSA, la Società ha la facoltà di richiedere una modifica contrattuale per revisione prezzi esclusivamente nell'ipotesi in cui, per cause a lui non imputabili, l'esecuzione del servizio si protragga oltre il termine contrattuale decorrente dalla data del verbale di consegna delle attività.

Le variazioni di prezzo possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i., solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

La modifica, valutata l'incidenza dei singoli fattori di costo sul complesso del servizio, deve essere autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e la revisione del prezzo può essere riconosciuta solo per le quantità di rifiuti rimossi oltre il termine contrattuale.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 D. Lgs n. 50/16 e s.m.i. viene corrisposta alla società, sul valore del contratto di appalto al netto degli oneri della sicurezza ed entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa presentazione di apposita garanzia ai sensi dell'art 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, un'anticipazione del prezzo di € 3.212.834,12, oltre IVA al 10%.

La liquidazione del corrispettivo sarà disposta ai sensi dell'art. 12 del CSA, sulla base di stati di avanzamento pari almeno a 20.000 tonn. di rifiuti. La fattura dovrà essere intestata alla Regione Campania-Struttura di Missione 700500 con codice IPA0V7VR0 e dovrà riportare il CUP e il CIG. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della PA, a seguito della verifica della regolarità ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e della regolarità contributiva della Società. Entro venti giorni dall'emissione della fattura, la Struttura di missione emetterà il decreto di liquidazione, che verrà trasmesso alla DG Risorse Finanziarie della Regione per il conseguente pagamento con accredito sul conto corrente dedicato della società.

La liquidazione dell'importo dovuto sarà al netto delle eventuali penali.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato ai sensi della Legge 136/10 e ss. mm. ii. Ai sensi dell'art. 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte della società, di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione di carattere di definitività dello stesso.

Art. 9 - Cauzione definitiva

La Regione dà atto che la Società, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 27.09.2023 n 2028539, stipulata con REVO Insurance S.p.A. (Agenzia di REVO UNDERWRITING - Milano), per un importo pari a Euro 2.745.914,60 (duemilionisettecentoquarantacinquemilanovecentoquattordici/60) pari al 16,904 % del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Ai sensi dell'art. 16 del CSA, lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Art. 10 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e dall'art. 20 del CSA.

La società dovrà trasmettere alla Struttura di Missione copia del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Struttura di Missione, la società dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di ordine speciali.

Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà la società dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la Struttura di Missione della perfetta esecuzione del contratto. La Struttura di Missione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, il cui onere resta a carico della società che dovrà trasmetterle, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In alternativa la società potrà produrre una dichiarazione liberatoria, rilasciata dalla subappaltatrice, attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto, con le stesse modalità e rispettando le identiche tempistiche sopra specificate. In caso di inadempimento, la Struttura di Missione si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione, senza che ne derivino interessi di mora.

Art. 11 - Penali

In caso di inesatto, carente o impreciso adempimento delle prestazioni scaturenti dal presente contratto si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 18 del CSA.

In particolare, la penale sarà pari a:

- 0,1% dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla Struttura di Missione e finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento del servizio nel rispetto sia degli obblighi contrattuali, sia del Piano delle attività concordato con il gestore dell'impianto ed approvato dalla Struttura di Missione;
- 0,05% dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla Regione finalizzati a garantire migliori condizioni di sicurezza dei lavoratori o migliori condizioni utili ad evitare possibili impatti ambientali;
- 0,05% dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla stazione appaltante finalizzati ad evitare possibili interferenze con i gestori dei siti di stoccaggio, nonché ad assicurare il rispetto del cronoprogramma presentato dalla società.

Qualora la società contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni derivanti dall'offerta tecnica proposta, la Struttura di Missione ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino

alla definizione della controversia. In tal caso alla società verranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento alla Struttura di Missione dei danni derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione di interventi a proprio carico.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, in riscontro alla quale la società ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 giorni dalla notifica della contestazione. In assenza di giustificazioni, o nel caso in cui le stesse non vengano ritenute fondate, la Struttura di Missione procederà all'applicazione della sanzione contrattuale entro i successivi 5 giorni.

In ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Struttura di Missione di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che per qualsiasi motivo derivino dalle inadempienze contrattuali.

Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% dell'importo totale del contratto. In caso di superamento del predetto limite sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 13.

Art. 12 - Cessione del contratto

È vietata la cessione anche parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso, l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Struttura di Missione. La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21 del CSA.

Art. 13 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 15 del CSA, ai sensi dell'art. 1456 c.c. la Regione procederà alla risoluzione del contratto con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- qualora la Società non assuma il servizio per n. 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle attività, senza giustificata motivazione;
- qualora la Regione e/o la Struttura di Missione e/o i preposti uffici ispettivi accertassero l'insolvenza della Società verso maestranze o Istituti Assicurativi (INPS - INAIL), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;

- qualora venga accertata da parte della Struttura di Missione la cessione del contratto o del credito o il subappalto da parte della società in violazione di quanto previsto degli artt. 19 e 20 del CSA;
- per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- qualora si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio, per un numero di giorni consecutivi superiore a 30;
- in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria dei dipendenti;
- in caso di informativa antimafia positiva a carico della società;
- in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71, comma 2 D.P.R. 445/2000;
- qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- qualora venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- qualora venga disposta, nei confronti della società ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della società con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. Nelle predette ipotesi la Struttura di Missione darà comunicazione alla società dell'intervenuta risoluzione a mezzo PEC, ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge e incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni.

In ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Struttura di Missione di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali della società.

Art. 14 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

La Struttura di Missione ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti della società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, la Struttura di Missione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato articolo 80 o qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice.

Art. 15 - Recesso

Per sopraggiunti motivi di interesse pubblico la Struttura di Missione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla società a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Struttura di Missione.

Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, in caso di recesso alla società sarà riconosciuto il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo contrattuale per la parte del servizio non eseguita qualora la quantità in diminuzione eccedesse il 20% dell'importo contrattuale.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi realizzati.

La Regione in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla Società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 17 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010

La Società si obbliga al rispetto di quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria ex Legge 136/2010 costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente appalto, la Società prende atto del seguente CIG n. 923752679A e CUP n. B71E22000060001.

A tal fine, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 459593 del 27/09/2023, la società ha comunicato il conto corrente sul quale avverranno i pagamenti e i soggetti delegati ad operare sull'indicato conto corrente.

La società si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 15 giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 19 - Protocollo di legalità

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati.

Art. 20 - Codice di comportamento

La società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24, del 15 marzo 2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Struttura di Missione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 21 - Clausola di manleva

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 22 - Responsabilità e polizza assicurativa

La società è obbligata, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ad adottare i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alla prestazione stessa, sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

La società è responsabile, in sede civile e penale, nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o alle cose, anche se estranee all'oggetto dell'appalto, nel corso dei servizi ed in dipendenza di essi. Dalla suddetta responsabilità s'intende sollevata la Regione e il suo personale.

Ai sensi dell'art. 17 del CSA la società ha stipulato idonea polizza assicurativa RC Terzi Dipendenti – Prodotti con Groupama Assicurazioni S.p.A. n. 106728039 con scadenza 31.12.2023. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 5.000.000,00 per ogni evento dannoso.

Art. 23 - Obblighi di riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

Art. 24 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la società dichiara con la sottoscrizione del presente contratto:

- a. che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti della società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, per la società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 25 - Obblighi sociali

La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 26 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Per la definizione delle riserve si fa riferimento all'art 14 del CSA.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27 - Estensione e variazione del servizio

Qualora si rendesse necessario, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del DLGS n. 50/2016, la Società sarà tenuta, su richiesta della Struttura di Missione, alla diminuzione o all'aumento quantitativo del servizio con proporzionale variazione del corrispettivo pattuito, entro il limite di 1/5 del corrispettivo medesimo, senza avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari. Salvo precedente autorizzazione scritta da parte della Regione, la società non può di propria iniziativa introdurre variazioni o addizioni ai servizi assunti, rispetto alle previsioni del CSA.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 29 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione e la Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it
- 2) Società: ecosistem@pec.ecosistem.it

Art. 30 - Spese contrattuali

Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione dell'allegato per il quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. L'allegato è conservato agli atti dell'Ufficio "AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e URP" della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da diciannove pagine, di cui diciotto pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).